

14) G.d.Pace Bari 22.12.2003 – Il risarcimento del danno morale da intasamento della cassetta postale.

Particolare attenzione va prestata – anche perché affronta un tema finora completamente inesplorato – alla sentenza del Giudice di Pace di Bari del 22 dicembre 2003. Con la pronuncia in esame, infatti, il Giudice ha condannato due note società a risarcire il danno esistenziale patito da quel condomino che ha visto sistematicamente riempire di volantini pubblicitari la sua cassetta delle lettere, tutto ciò nonostante l'espreso invito affisso sulla cassetta stessa, a non depositare materiale pubblicitario. In motivazione, il Giudice tiene sì in considerazione il disposto dell'art. 41 Cost. sulla libertà di iniziativa economica, ma ritiene che nel caso di specie tal libertà si sia presentata in forma talmente aggressiva ed invadente da ledere la personalità dell'individuo. In sintesi il giudice ha ritenuto che il fastidio provocato dalla costrizione allo svuotamento giornaliero della cassetta postale, nonché la violazione della riservatezza, costituiscono interessi la cui lesione è fonte di un danno non patrimoniale risarcibile. Pur agganciandosi al nuovo filone giurisprudenziale che ha esteso l'applicabilità del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., non limitandosi a riconoscerlo solo per i danni cagionati da atti costituenti reato, la sentenza del GdP di Bari desta comunque più d'una perplessità.

Innanzitutto non si capisce come una condotta quale quella posta in essere dalle convenute possa violare il diritto alla riservatezza. I nominativi dei privati nelle cui cassette postali viene introdotto materiale pubblicitario sono pubblici, non vengono estrapolati da elenchi privati. Inoltre il richiamo operato dal Giudice all'autorità garante per la privacy sembra essere del tutto fuori luogo, atteso che il Garante s'è pronunciato solamente in riferimento al fenomeno dello *spamming* elettronico e non a quello cartaceo.

In ultima analisi, non è ben chiaro poi, perché, partendo dal riconoscimento della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost, il Giudice arrivi poi a far discendere una illiceità a quella condotta che concretizza proprio quel diritto alla libertà di iniziativa economica.

La preoccupazione è che nella porta aperta recentemente con l'estensione dell'applicabilità del risarcimento ex art. 2059 c.c. al di là delle fattispecie previste come reato, vi si infilino una marea di richieste risarcitorie per reati cosiddetti bagatellari come quello preso in esame, venendo così ad appesantire la già cospicua mole di lavoro di cui in Tribunali del Paese sono quotidianamente oberati.